COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO

Ordinanza n. 141 del 26/10/2026

Oggetto: PROROGA ORDINANZA N. 123/2026,AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIA MARONI, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 5 - ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA DAL 12/10/2026 AL 21/10/2026, PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO EDILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025, con il quale è stato nominato il Responsabile E.Q. ex artt. 16 e ss. CCNL - Comparto Funzioni Locali, dell'Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 123/2026, avente ad oggetto: provvedimenti viabilistici temporanei in via Maroni, all'altezza del civico n. 5 - istituzione di restringimento della carreggiata dal 12/10/2026 al 21/10/2026 per installazione di ponteggio edile;

VISTA l'istanza pervenuta in data 22/10/2026, prot. 24087, dalla signora *omissis*, intesa ad ottenere la proroga dell'ordinanza n. 123/2026, dal 22/10/2026 al 24/10/2026, per i motivi in oggetto;

VISTA l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico n. 63 del 26/10/2026, emessa dal Comando in intestazione;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 ("Codice della Strada") nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

La proroga dell'ordinanza n. 123/2026, dal 22/10/2026 al 24/10/2026 (e comunque fino a fine lavori) per i motivi in oggetto indicati, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni disposte al momento del rilascio del provvedimento viabilistico in questione.

AVVISA

La presente concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale ed i terzi di tutti i danni che eventualmente dovessero arrecarsi alle persone ed alle cose, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

• Il personale comandato all'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Codice, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;

• I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

• E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento.

Il presente atto viene trasmesso all'impresa esecutrice dei lavori, all'Ufficio Tecnico Comunale ed agli altri enti interessati.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai sensi degli artt. 29 e 41 del del D.Lgs n. 104/2010, ovvero, in alternativa, per i soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dal D.L. n. 19 del 19/02/2026, entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale